ALIMENTAZIONE CONSUMI



Ecco le nuove misure antisofisticazioni

Già dalla vendemmia e dal vino del 1986, ora in fase di produzione, saranno applicate le sanzioni previste dalla nuova legge anti-sosfisticazioni (legge 7 agosto 1986, n. 462) che, per la verità, riguardano anche tutti gli altri alimenti e bevande e non solo

In alcuni casì sono state inasprite le sanzioni del codice penale, in altri quelle della vecchia legge su mosti, vini e aceti (Dpr 12 febbraio 1965, n. 162), in altri ancora sono

state rese più rigide le disposizioni della legge sulla produzione e il commercio delle sostanze alimentari (legge 30 aprile 1962,

Gli effetti di diverse norme, invece, scatteranno nelle prossime settimane o mesi, secondo i tempi stabiliti dalla legge o in relazione ai decreti di attuazione che devono essere emanati. L'Unione Nazionale Consumatori ha raccolto in un quadro sinottico le principali disposizioni è sanzioni della nuova legge.

·		
	DISPOSIZIONI	SANZIONI O PROVVEDIMENTI
Adulterazione sostanze alimentari		Confisca obbligatoria (prima facoltati va) delle cose se vi sono vittime. Inter dizione da 5 a 10 anni dalla professione (prima solo pubblicazione sentenza)
Sostanze alimentari di sospetta tossicità		Il sindaco può ordinare la chiusura delle stabilimento entro 24 ore dalla prima analisi, senza attendere l'analisi di revi sione
Albo dei sofisticatori	Istituito presso il ministero della Sanità, che ne cura la pubblica- zione sulla «Gazzetta Ufficiale»	
Ispezioni sanitarie		Rito direttissimo in caso di scoperta di reato dal quale derivi pericolo per la sa lute pubblica
Coordinamento antiso- fisticazioni	Deve essere attivato dai ministe- ri dell'Agricoltura e Sanità attra- verso un apposito comitato	
Ispettori repressione frodi e sofisticazioni	Possono fermare qualsiasi veico- lo quando sará emanato un ap- posito decreto	Sanzione amministrativa da liri 300.000 a 1.000.000 per il conducen te che non si ferma
Zucchero e sostanze zuccherine	Sottosposti a un più rigoroso re- gime fiscale di controllo	
Uso di zucchero nella vinificazione		Multa di lire 125.000 (prima liri 100.000) per ogni quintale di vino op pure reclusione da 6 mesi a 5 anni (pri ma da 3 mesi a 5 anni)
Metanolo	Proibito nella preparazione di ali- menti e bevande; soggetto a di- sciplina fiscale	Da 1 a 5 anni di reclusione (prima multi e reclusione come per lo zucchero, si usato nel vino; ammenda da liri 200.000 a 20 milioni se aggiunto agi altri alimenti)
Uso di altre sostanze probite nella vinifi- cazione		Multa di lire 500.000 per ogni quintali di vino e reclusione da 6 mesi a 5 anni Confisca di tutti i materiali (prima liri 100.000 a quintale, reclusione da 3 mesi a 5 anni oppure multa da 1,5 a 6 milioni, secondo i casi)
Altre frodi vinicole e acetiche		Sono raddoppiate le sanzioni pecuniari previste dal DPR 162/1965 per i vai reati
Associazioni dei consu- matori e dei produttori	Possono costitursi parte civile nei procedimenti contro i sofisti- catori di mosti, vini e aceti	
Vini da tavola	Dovranno riportare in etichetta il nome delle uve usate e delle zone di produzione delle uve stesse. Si attende un decreto di attuazione	
Anagrafe vitivinicola computerizzata	Istituita presso il ministero del- l'Agricoltura: un decreto dovrà stabilirne le modalità di funzio- namento	·
Anagrafa computerizza- ta delle analisi	Istituita presso il ministero della Sanità, raccoglie tutti i risultati analitici dei vari laboratori pub-	

analitici dei vari laboratori pub-

blici che esaminano i prodotti ali-

Tanto caffè ma poca caffeina

Ne assumiamo una dose inferiore rispetto ad altri Paesi europei

di essere consumatori «indi» sciplinati• di caffè. Si può ri• nunciare a qualsiasi cosa ma alla tradizionale «tazzurella» non si dice mai di no. E a volte, forti di questa «traballan» te. glustificazione, si finisce per bere caffè in forti quantità alla mattina, a mezzogiorno e persino alla sera. Ma attenzione non andiamo a costruire un castello di carta quando la realtà è ben diversa. Infatti il nostro Paese non è tra i più forti consu-

matori di caffè. Anzi, con i suoi 4 chilogrammi annui per persona si trova all'ultimo posto in Europa. Inoltre la torrefazione, che in Italia è molto spinta, riduce il tasso di caffeina nei grani di caffè. Considerando quindi anche i nostri consumi di tè, cloccolato e bibite tipo «cola» che sono abbastanza contenuti, mediamente gli italiani assumono molto meno caffeina degli altri europei (vedi lo schema a fianco tratto dal numero di novembre della rivista «Con-

sumatori»). Comunque, alla luce di recenti studi, la vigilanza sull'utilizzo eccessivo di caffei- Così non è infrequente il na non deve abbassare la guardia. A ricordario è Cri- di chi, attentissimo al caffè stina Barbagli dottoressa in perché preoccupato della biologia e scienza dell'alimentazione. «Una volta ingerita la caffeina viaggia velocemente nel sangue raggiungendo ogni parte del corpo in cinque minuti. I suoi effetti sull'organismo sono molti: restringe certi vasi sanguigni e ne dilata aitri, fa aumentare il metabolismo di base del dieci per cento circa, rilassare i muscoli dei bulbi bronchiali, fa contrarre più vigorosamente

Il problema (o i problemi) non sono nuovi visto che le origini del suo consumo risalgono al quinto millennio

La caffeina si trova in 63 specie di piante tra cui il caffè, il tè, le noci di cola e i semi di cacao. Ed oggi è una componente abituale della nostra dieta che introduciamo attraverso bevande e alimenti di uso comune. Ma non per questo bisogna dimenticare che è anche un

La sua attività farmacologlca si manifesta già a livelli di 200-300 milligrammi giornalleri, 3 grammi al giorno provocano una intossicazione acuta, la dose letale è di circa 10 grammi, ma per arrivare a tanto bisognerebbe bere 100 tazzine di caffè tutte

·Proprio per la sua attività farmacologica — continua la Barbagli — che si esplica a livello di sistema nervoso centrale, la caffeina può dar luogo a dipendenza fisica. Chi beve più di cinque tazze di caffè al giorno può manifestare sindrome di astinenza se smette di berlo. I sintomi includono mai di testa, irritabilità, stanchezza e nausea. Un consumo eccessivo può portare a una sindrome chiamata "caffeinismo", caratterizzata da un respiro rapido, agitazione cambiamenti d'umore, tremito e tachicardia. Questa sindrome può instaurarsi così insidiosamente che né il paziente né il medico collegano i sintomi con il consumo di caffeina».

Ma non è necessario diventare caffeino-dipendenti per soffrire dei suoi effetti negativi sul sonno. Da indagini effettuate su volontari presso l'Università di Stanford negli Stati Uniti, è risultato che bastano due tazze di caffè per disturbare il sonno, bevendone 4 o più i volontari si svegliavano diverse volte durante la notte, rimanendo svegli 5-10 minuti ogni volta. Oltre al rischio di dipendenza fisica, ormai accertato. molti studi sono stati fatti per trovare una correlazione tra l'uso di caffeina e l'insorgenza di altri disturbi nel-

 La caffeina — puntualizza la Barbagli - come la maggioranza dei farmaci, supera la barriera placentare raggiungendo il seto. Da esperimenti effettuati sugli animali è risultato che i piccoli, nati da madri a cui era stata somministrata caffeidurante la gravidanza, erano sottopeso alla nascita e manifestavano ritardi nello sviluppo dello scheletro. Inoltre, in qualche raro caso, i piccoli crano privi delle di-

Altri studi, per ora meno I loro rischio di infiammabilità.

Contenuto in caffeina

Caffè espresso bar Caffè preparato con la moka Cioccolato

Bibite tipo «cola»

60-80 mg per tazzina 100-150 mg per tazzina 40-50 mg per tazza 80 mg per 100 gr 80-100 mg per litro

significativi e attendibili, hanno evidenziato un maggior rischio d'infarto in chi consuma 6 e più caffè al giorno. Precisiamo che per caffè si intende quello preparato con la moka che ha mediamente una quantità di caffeina all'incirca doppia di quella contenuta in una tazzina di caffè espresso del bar. Esiste dunque un «rischiocuore• in chi beve molti caffè

schio minimo — dettaglia la biologa — rispetto a quello provocato dal fumo, dalla pressione alta, dal colesterolo, dai fattori ereditari. A volte inevitabilmente, però, assumiamo caffeina con altri alimenti, senza saperlo. comportamento paradossale mente coca cola o simili che

al giorno? •Comunque si

tratta in ogni caso di un ri-

trascurabile. I più esposti a un consumo inconsapevole di caffeina sono ovviamente i bambini e i ragazzi. Una ricerca americana compluta su ragazzi tra i 5 e i 18 anni ha messo in evidenza che quasi tutti consumavano caffeina, non solo attraverso bibite e cioccolato, ma anche con un sorprendente uso di caffè e di tè. È risultato che in genere i ragazzi non erano a conoscen-2a del fatto che assumevano

hanno un contenuto di que-

sta sostanza tutt'altro che

«Un consumo moderato di caffè - conclude la Barbagli

caffeina.

- a mio parere non è necessariamente dannoso, anzi può avere effetti positivi, certo da non sopravalutare come stimolante del sistema nervoso centrale, in quanto aumenta la memoria, la lucidità, diminuisce l'iperten-sione e il senso di fatica. Ha inoltre qualche effetto positivo sulle funzioni digestive e intestinali in quanto stimola la produzione di succhi gastrici e peristalsi. Proprio per queste sue azioni la caffeina non è però consigliabile per e persone emotive, sofferenti di ipertiroidismo, gastrite ulcera, e per cardiopatici in genere, salvo in quantità molto moderate.

Maurizio Guandalini

Consumi di caffè

	kg annui pro capite
SVEZIA	14,4
FINLANDIA	12,8
DANIMARCA	11,8
OLANDA	9,7
NORVEGIA	9,5
BELGIO	7,4
GERMANIA	5,7
FRANCIA	5,3
ITALIA	4,0



Giocattoli: 200 mila incidenti all'anno in Europa

In Europa accadono ogni anno 200.000 incidenti domestici provocati da giocattoli difettosi o costruiti senza rispettare le più elementari norme di sicurezza. Il dato è stato reso noto nei glorni scorsi dalla Commissione di Bruxelles nell'annunciare la predisposizione della prima direttiva CEE tesa ad armonizzare le leggi di sicurezza attualmente in vigore nei vari paesi, di cui quella italiana è del 1983. La proposta della Commissione sostituisce le proposte avanzate nel 1981, nel 1983 e nel 1985 che non furono però mai rese esecutive dal Consiglio dei ministri della Comunità. I produttori, in base a questa nuova proposta, potranno scegliere se conformarsi alle norme armonizzate o far omologare i loro glocattoli da uno degli organismi di controllo nazionali o comunitari (ma saranno, comunque, sempre sottoposti a controlli ed ispezioni). Le norme di sicurezza dovranno adesso essere approvate dai paesi che fanno parte del Comitato europeo di normalizzazione. Le disposizioni si riferiscono, soprattutto, alle caratteristiche meccaniche e fisiche dei giocattoli, alla loro potenziale pericolosità chimica ed al

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

Le risposte

l'autonoma deliberazione sindacale pura o recepita. La recezione nei decreti

della regolamentazione patti-

zia o autonoma, trova, a nostro avviso, rilevanti ostacoli. Di ordine costituzionale: l'art. 40 della Costituzione riserva alla legge e non ad un altro atto normativo la regolamentazione del diritto di sciopero. Di ordine politico-giuridico: la soluzione normativa di un problema di carattere generale, che interessa tutti i lavoratori e che ha vaste ripercusioni sugli utenti, verrebbe affidata a rapporti limitati tra governo e sindacati; la predisposizione di una disciplina che assume efficacia erga omnes conseguentemente alla recezione nel decreto, verrebbe riservata alle organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative. Di carattere pratico: attualmente si tende a unificare i codici sindacali di regolamentazione, ma non si può escludere l'ipotesi di una pluralità e difformità dei codici allegati; non essendo proponibile un intervento di omogeneizzazione della normativa da parte del governo, si potrebbe riscontrare la presenza di più discipline difficilmente coordinabili che dovrebbero ugualmente venir recepite nella loro interezza, ognuna delle quali vincolerebbe l'organizzazione che l'ha emana

La soluzione legislativa, se sercizio di uno dei diritti foniamentali dei lavoratori. Dall'altra parte sulla strada della soluzione legislativa è il caso di dire che si sa come si comincia, ma non si sa come si finisce. Ad esempio vi è qualche proposta di disciplina, come quella del sen. Giugni, più aperta verso le organizzazioni dei lavoratori, ma vi sono proposte, come quella della Commissione governativa Zangari, che in realtà limitano fortemente ogni velleità di autonomia sindacale in questa materia. Certamente nelle società complesse contemporanee gruppi limitati di persone hanno poteri maggiori nel ciclo dell'organizzazione del lavoro e della vita sociale, potendo così alimentare eccessivamente la microconflittualità. Tuttavia, il rafforzamento dell'efficienza di meccanismi dirigistici, che trascuri le questioni del consenso e il merito

ne sociale. In particolare risposte corrette ed efficaci al problema della conflittualità possono essere date, da una parte, da un accordo tra l'insieme dei sindacati, convalidato dai lavoratori, su una linea che, senza neutralizzare i conflitti, li regoli secondo criteri di civiltà, e, dall'altra, dall'autoresponsabilizzazione delle controparti. La soluzione dell'autoregolamentazione degli scioperi si pone in tale ottica, e pertanto, anche se si tratta di una linea complessa, non sembra debba essere abbandonata. Specie dopo i primì risultati positivi raggiunti a seguito del rinnovato impegno sindacale concretamente manifestato prima dell'estate.

dei problemi, non basta a con-

seguire partecipazione e ordi-

Non è esatto ritenere che, in assenza di un'applicazione integrale delle norme costituzionali relative allo sciopero e alle associazioni sindacali, non vi sia una regolamentazione dello sciopero stesso. Vi sono alcune leggi che in determinati settori intervengono nella materia. Vi sono poi sostanziali interventi unilaterali delle amministrazioni e della magistratura che, in considerazione della tutela dei diritti costituzionalmente protetti, hanno di fatto limitato l'esercizio del diritto di sciopero. Infine la legge quadro sul pubblico impiego all'art. 11, ha dato precise indicazioni sull'esercizio del diritto di sciopero.

Data la situazione sopra descritta, l'operazione che il sindacato deve compiere non si può ridurre alla predisposizione di una semplice serie di limiti e di oneri che esso autonomamente si dà relativamente all'esercizio del diritto di sciopero, né detta operazione può la-sclare spazi che poi di fatto saranno definiti unilateralmente dalle amministrazioni. Essa deve mirare a disciplinare in modo compiuto tutti gli aspetti connessi all'esercizio del diritto stesso. Non dunque sola autolimitazione, ma com pleta autoregolamentazione.

A Il rinnovato e approfondito impegno del sindacato nel campo dell'autoregolamentazione ha avuto un primo significativo sbocco di Milano.

La regolamentazione dello sciopero può essere realizzata dalla legge, dalla contrattazione semplice oppure recepita in un decreto, dalla legge in un decreto in un de del diritto di sciopero

luglio 1986 relativo ai trasporti e nel Protocollo del 25 luglio 1986 relativo al pubblico impiego, ed è stato definito giustamente una grande lezione di sensibilità politica. Infatti, in conseguenza dell'autoregolamentazione, un patto di civiltà lega i lavoratori addetti ai servizi agli altri lavoratori in quanto utenti e ai cittadini in genere. Invece alcune preoccupazioni sono state espresse in al-

cuni settori e strati internì alle associazioni sindacali tra gli iscritti e i lavoratori. Tali preoccupazioni trovano alimento dalla situazione attuale che regola sostanzialmente lo sciopero, e, in particolare nel pubblico impiego, dalla precarietà del quadro di relazioni sindacali anche dopo la legge n. 93/1983, dalla insufficienza di strumenti alternativi (rispetto allo sciopero) di tutela sindacale o giudiziaria, e dal particolare periodo critico relativo alla politica contrattuale e retributiva, dovuto alle lentezze, incoerenze e inadempienze delle controparti Dette preoccupazioni vanno

nel Protocollo d'intesa del 18 | gliata e tempestiva operazione di informazione presso i lavoratori circa l'esatta portata dei contenuti dell'operazioneautoregolamentazione e un coerente impegno del sindaçato a portare avanti nel prosieguo dell'operazione quei contenuti di completa e organica definizione di tutta la problematica relativa allo sciopero, di rafforzamento del quadro di relazioni sindacali e di garanzie alternative di tutela giudiziaria, che, anche al di fuori della logica dello scambio (che deve rimanere estranea all'operazione-autoregolamentazione, perché non si può far pagare agli utenti e alle fasce deboli della società le responsabilità delle controparti), avranno una influenza positiva sul merito e sulla portata complessiva dell'opera-

In una delle prossime rubriche concluderemo il tema, trattando il sistema delle relazioni sindacali, l'architettura dell'autoregolamentazione, suoi contenuti e livelli, le sanzioni e il referendum

avv. GIOVANNI NACCARI (dell'Ufficio legale e legislativo della Cgil)

Le risposte

appare giuridicamente più semplice, tuttavia è politicamente controversa, trattandosi di disciplinare un problema si di disciplinare un problema dell'eai messi comunali

Caro direttore.

siamo compagni dipendenti del Comune di Monza con funzioni di messi comunali e vorremmo sapere da un esperto quale sia il trattamento tributario e contributivo dei compensi che noi dobbiamo percepire allorché effettuiamo noti fiche di atti per conto dell'Amministrazione delle Finanze e delle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 4 della legge 5/5/1976 n. 249.

LETTERA FIRMATA (Monza - Milano)

Poiché tali compensi sono a carico di detta Amministrazione (sia pure ripetibili nei confronti dei destinatari degli att notificati) e quindi non sono pagati dal Comune datore di lavoro, ne consegue che essi non sono da ricondursi nel concetto di retribuzione imponibile sia ai fini contributivì che tributari. Ulteriore conseguenza è che non va applicata la ritenuta per

il contributo sanitario. Sotto quest'ultimo profilo pertanto, ai sensi dell'art. 31 legge finanziaria 28/2/1986 n. 41, la quota di contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale (c. d. tassa sulla salute), dovuti sui compensi di cui sopra, non rientrando essi nella retribuzione imponibile di cui all'art 13 della legge 30/4/1939 n. 153, è quella stabilita dal comma 8

della citata legge finanziaria. nella misura cioè del 7.5%.

Sotto il profilo tributario il ministero della Finanza, con R.M. della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 8/1082 del 11/8/1976, ha classificato i detti compensi tra i redditi assimilati al lavoro dipendente con conseguente assoggettabiità a ritenuta d'acconto Irpef

Da tutto quanto sopra espo-sto, consegue che il Comune, datore di lavoro, non potrà includere i predetti compensi nel mod. 101 dei messi notificatori, ma potrà rilasciare attestazio: ne separata dei compensi corrisposti per conto terzi (ministero delle Finanze) con la indicazione delle ritenute effettuate. I dipendenti messi notificatori indicheranno i detti compensi nell'apposito quadro mod. 740 per i redditi assimilati al lavoro dipendente con l'indicazione

delle relative ritenute. Sugli stessi compensi po-tranno calcolare la tassa sulla salute nella misura del 7,5% salvo successive modifiche le gislative).

Da quanto sopra esposto risulta evidente il maggior onere contributivo per detti lavoratori rispetto agli altri la cui quota fissata nella misura dell'1,35 del sopra citato art. 31 legge fi-nanziaria. Tale disparità di trattamento appare ingiustificata per cui sarebbe opportuna una iniziativa legislativa a tale riguardo. (m.p.)

Le notizie

Anche l'anziano ha diritto alla stabilità del posto di lavoro

La Corte Costituzionale, con | quiescenza per vecchiaia: vi sala sentenza 7 luglio 1986 n. 176, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 11, 1- comma l. 15/7/66 n. 604 (norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui esclude l'applicabilità degli art. 1 e 3 della stessa legge (necessità di una giusta causa o di un giustificato motivo per il licenziamento) nei confronti dei lavoratori che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.

In questa importante sentenza la Corte sostiene che non possono essere considerati sullo stesso piano dei lavoratori che sono in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al la pensione di vecchiaia i lavoratori che hanno comunque superato il 65° anno di età senza diritto a pensione e che sono esposti alla perdita della retribuzione senza trattamento di rebbe infatti una disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori non risultando attuata in concreto, per la seconda categoria, la tutela del diritto al lavoro nei modi e nei imiti costituzionalmente garantiti.

La Corte Costituzionale afferma che non possono essere negate, per il solo fatto dell'età, quelle cautele e quelle garanzie che sono informate al rispetto della personalità umana e che costituiscono altresì indici del valore spettante al lavoro nella moderna società. Pertanto, anche al lavoratore anziano (cioè ultrasessantacinquenne) va riconosciuta la medesima tutela che è accordata agli altri lavoratori. Per essi non opera il recesso ad nutum del datore di lavoro solo per il raggiungimento della detta età, ma il loro licenziamento deve trovare ragione in una giusta causa o in un giustificato motivo, dati gli art. 1 e 3 l. n. 604/66. (p.l.p.)

Questa rubrica è curata da un gruppo di esperti: Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergiovanni Alleva, avvocato CdL di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nyranne Moshi e Iscopo Malagugini, avvocati CdL di Milano; Saverio Nigro, avvocato CdL di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati CdL di Torino. Alla rubrica odierna hanno collaborato l'avv. Pier Luigi Panici della CdL di Roma e il dott. proc. Mario Piccolo